

Difendersi dalla presunzione di esterovestizione: norme e sentenze di Cassazione

di [Fabio Carriolo](#)

Publicato il 1 Luglio 2019

L'esterovestizione consiste nella fittizia assunzione della residenza all'estero da parte di soggetti ascrivibili al controllo di soggetti residenti, al fine di «delocalizzare» l'imposizione sui relativi componenti di reddito. Nelle pagine che seguono si esamina l'evoluzione della normativa e degli indirizzi ufficiali in materia, cercando di mettere a fuoco la "rischiosità" delle norme in rassegna e le possibilità di azione difensiva da parte dei contribuenti.

Esterovestizione societaria: definizione

Le disposizioni del TUIR riguardanti l'**esterovestizione delle società** sono intese, in sostanza, ad evitare il fenomeno consistente nel controllo "nazionale" di soggetti societari non residenti, allo scopo di ridurre l'onere tributario (relativamente alle imposte sui redditi).

L'esterovestizione consiste nella **fittizia assunzione della residenza all'estero** da parte di soggetti ascrivibili al controllo di soggetti residenti, **al fine di «delocalizzare» l'imposizione sui relativi componenti di reddito.**



NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Presupposti di esterovestizione societaria](#)

[Società esterovestita, società schermo e responsabilità dell'amministratore per le sanzioni tributarie](#)

[Se i figli vanno a scuola in Italia la vera residenza non può essere in Svizzera](#)

La normativa sulla esterovestizione

Il fenomeno dell'esterovestizione è stato affrontato dall'[art. 35, commi 13 e 14, D.L. n. 223/2006](#) (convertito dalla legge n. 248/2006), mediante l'inserimento, nell'art. 73 del TUIR, dei nuovi commi 5-bis e 5-ter.

Ulteriori previsioni (contenute nei commi 5-quater e 5-quinquies) sono state successivamente inserite, rispettivamente, dall'[art. 82, comma 22, del D.L. 25.6.2008, n. 112](#), convertito dalla legge 30.12.2018, n. 145, e dall'[art. 2, comma 62, del D.L. 29.12.2010, n. 225](#), convertito dalla legge 26.2.2011, n. 10).

Nelle pagine che seguono si esamina l'evoluzione della normativa e degli indirizzi ufficiali in materia, cercando di mettere a fuoco la "rischiosità" delle norme in rassegna e le **possibilità di azione difensiva da parte dei contribuenti**.

- Individuazione della residenza della società
 - Individuazione dell'oggetto della società
- Disposizioni anti-esterovestizione
- Norme per OICVM Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari
 - Tassazione soggetti esteri residenti in Italia
 - Prova contraria e interpello ammesso nella esterovestizione
- Presunzione di esterovestizione: come difendersi?
 - Prova contraria alle presunzioni di esterovestizione
 - Presenza del certificato di residenza fiscale estero
- La Cassazione sull'esterovestizione: direzione effettiva e puro artificio
 - Caso esterovestizione Dolce&Gabbana: mancanza del "puro artificio"
 - Costruzioni di puro artificio per esterovestizione societaria: precisazioni
- La direttiva ATAD contro le pratiche di elusione fiscale: concetto di costruzione non genuina
- Considerazioni sull'onere della prova nella presunzione di esterovestizione

Individuazione della residenza della società

Le regole generali per l'**individuazione della residenza dei soggetti IRES** possono essere ricavate dall'art. 73, commi 3, 4 e 5, del TUIR.

In particolare, per quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo, **si considerano residenti** le società e gli enti che **per la maggior parte del periodo d'imposta** hanno nel territorio dello Stato:

- la propria sede legale
- (o) la sede dell'amministrazione
- (ovvero) l'oggetto principale

I criteri indicati, in base ai quali qualificare come fiscalmente residenti i soggetti IRES, **si applicano per esclusione**: se non è possibile utilizzare il criterio della sede legale, vale il riferimento alla sede dell'amministrazione; se anche la sede dell'amministrazione non è facilmente riscontrabile, si guarda all'oggetto principale.

Sia per le società e gli enti che per le persone fisiche, la nozione di "**maggior parte del periodo d'imposta**" (art. 2, comma 2, TUIR), individua un arco temporale che deve comprendere **la metà più un giorno del periodo stesso** (evidentemente, se il periodo di imposta è composto di 400 giorni, per almeno 201 giorni la sede legale, o la sede amministrativa, ovvero l'oggetto principale, dovranno essere stati in territorio italiano).

Individuazione dell'oggetto della società

Il comma 4 dell'art. 73 stabilisce che l'**oggetto esclusivo della società o dell'ente residente** (che è, come appena visto, criterio residuale per la riconduzione della stessa società o ente alla residenza fiscale in Italia)

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento